

ALLEGATO 1

Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti all'innovazione in ambito energetico

1. Finalità

Il presente bando, nel dare attuazione all'azione 1.2 e 1.3 del Piano Energetico 2011-2013 della Regione Emilia-Romagna, e intende valorizzare il ruolo dei laboratori e centri della Rete Regionale dell'Alta Tecnologia, come punto di riferimento del sistema regionale di innovazione e fattore cruciale per lo sviluppo del sistema produttivo anche in questo ambito.

In particolare il bando punta a promuovere la realizzazione di progetti strategici di ricerca industriale rivolti a sviluppare nuovi prodotti e tecnologie per:

- nuovi sistemi di microgenerazione termica ed elettrica;
- sistemi di telecontrollo, riqualificazione e miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici;
- sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
- sistemi di stoccaggio dell'energia;
- riqualificazione delle infrastrutture energetiche nell'ottica delle *smart grid*.

2. Oggetto dell'intervento

Con il presente bando la Regione intende sostenere progetti strategici che comprendano attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale¹ finalizzati a sviluppare e diffondere significativi avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo e a realizzare nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale di interesse per il territorio e per le filiere produttive regionali, nella forma di dimostratori di nuovi prodotti o nuovi sistemi di produzione.

I progetti dovranno prevedere lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie la cui fattibilità (proof of concept) sia già stata precedentemente dimostrata. I progetti dovranno riguardare la validazione della tecnologia in ambiente di laboratorio e la sua dimostrazione e sperimentazione in ambiente industriale. Con riferimento al livello di maturità della tecnologia (Technology Readiness Level – TRL) utilizzata dalla Commissione Europa nell'ambito del programma Horizon 2020², i progetti dovranno partire da un livello TRL 3 già acquisito e prevedere di raggiungere almeno il livello TRL 5 al termine del progetto.

¹ Per le definizioni di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale si fa riferimento alla Disciplina comunitaria degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 – Vedi appendice 1

² European Commission, G. Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2014-2015 General Annexes, Extract from Part 19 - Commission Decision C(2014)4995

2.1 Ricadute industriali e partecipazione delle imprese³

I progetti dovranno chiaramente identificare le ricadute industriali e applicative dei risultati a vantaggio del territorio e delle amministrazioni locali e prevedere la loro valorizzazione a favore delle imprese regionali. A questo scopo è necessario che i laboratori assicurino la concreta partecipazione delle imprese ai progetti al fine di garantire la dimostrazione delle tecnologie in ambiente industriale, nonché l'effettiva ricaduta industriale sul territorio regionale dei risultati generati dai progetti.

Le imprese dovranno quindi compartecipare attivamente ai progetti, potendo avere l'accesso ai risultati della ricerca, ma non potranno fruire su questo bando del contributo regionale. Tra le modalità di sfruttamento dei risultati è possibile prevedere la costituzione di una nuova impresa, anche in compartecipazione con il laboratorio o suoi ricercatori.

La partecipazione delle imprese dovrà concretizzarsi nella sottoscrizione di un accordo di partenariato fra i soggetti che realizzano il progetto ed almeno 2 imprese con sede operativa in Emilia-Romagna al momento della presentazione del progetto, o che si impegnano a trasferirsi o realizzare una sede operativa in Emilia-Romagna entro 6 mesi dall'avvio del progetto. Eventuali spin-off precedentemente generati dai partner del progetto possono partecipare in qualità di impresa, ma dovranno essere considerati aggiuntivi rispetto al minimo di 2 imprese sopra previsto. L'accordo dovrà chiaramente indicare il ruolo delle imprese, le attività a loro carico previste, le risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione, l'eventuale apporto finanziario aggiuntivo con cui le imprese sosterranno il progetto. L'apporto delle imprese dovrà essere quantificato e contabilizzato, ma non dovrà essere rendicontato amministrativamente alla Regione. L'accordo dovrà inoltre prevedere le modalità di accesso delle imprese ai diritti di proprietà intellettuale generati dal progetto, a condizione che ciò avvenga in conformità a quanto previsto al successivo par. 3.2.

Tale accordo dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti dei laboratori, o da loro delegati, e dai legali rappresentanti delle imprese, e dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione al bando. Sarà comunque possibile apportare modifiche all'accordo con le imprese anche durante la realizzazione dei progetti, ad esempio introducendo nuove imprese interessate alla sperimentazione ed allo sfruttamento dei risultati. Dovrà comunque essere rispettata la condizione minima di 2 imprese partecipanti, come sopra stabilito, pena la revoca del contributo.

2.2 Diffusione dei risultati

Ogni progetto dovrà includere un piano di diffusione e valorizzazione dei risultati che non sono oggetto di IPR e/o che siano ancora ritenuti di rilevanza abilitante generale o trasversale, al fine di assicurare la più ampia ricaduta dei risultati. Le attività dovranno essere indirizzate prevalentemente alle imprese o comunque ai soggetti potenziali utilizzatori dei risultati della ricerca. Le attività di diffusione dovranno includere:

³ Per imprese in questo paragrafo si intendono imprese interessate alla valorizzazione e allo sfruttamento industriale dei risultati del progetto. Laboratori, centri per l'innovazione o altri soggetti fra quelli indicati al par. 3, che si configurano come soggetti di diritto privato, pur risultando formalmente imprese, non rientrano nella definizione di impresa ai sensi di questo paragrafo.

- l'organizzazione, in collaborazione con Aster, di almeno un workshop, da realizzarsi presso uno dei Tecnopoli dell'Emilia-Romagna (o, laddove ciò non sia realizzabile, presso una sede operativa dedicata), e/o presso Aster;
- la realizzazione di un sito web di progetto, nonché di altri strumenti di diffusione che saranno ritenuti opportuni (ad es. video, brochures, ecc.);
- l'organizzazione di visite ed incontri personalizzati con imprese e altri utilizzatori dei risultati, al fine di identificare nuove possibilità di trasferimento e valorizzazione dei risultati, e/o la costituzione di un laboratorio dimostrativo accessibile alle imprese.

E' anche ammissibile la partecipazione a fiere come espositori a condizione che sia finalizzata alla presentazione dei risultati del progetto. Possono essere oggetto del piano di diffusione e valorizzazione anche studi di fattibilità rivolti alla predisposizione di proposte da presentare nell'ambito di Horizon 2020 o altri finanziamenti pubblici nazionali, europei ed internazionali, purché chiaramente derivanti dai risultati del progetto finanziato. Tutte le attività di comunicazione dovranno essere realizzate, pena la non ammissibilità della spesa, conformemente agli obblighi per i beneficiari di cui al successivo par. 12. Non sono considerate attività di diffusione rivolte alle imprese le pubblicazioni scientifiche e la partecipazione a convegni di carattere scientifico.

Il progetto dovrà chiaramente identificare il soggetto responsabile delle attività di diffusione dei risultati, con specifiche competenze in questo campo, quali centri per l'innovazione o centri per il trasferimento tecnologico. Essi potranno essere partner del progetto come beneficiari, se in possesso dei requisiti di cui al par. 3, oppure subfornitori. In quest'ultimo caso le relative spese potranno essere rendicontate da uno o più dei partner nell'ambito delle spese di consulenza, di cui alla lettera c) del par. 6. I soggetti incaricati delle attività di diffusione possono anche essere strutture interne alle università od enti di ricerca partecipanti al progetto, purché stabilmente adibite all'attività di trasferimento tecnologico. In questo caso le relative spese sono comprese fra quelle previste per i laboratori che partecipano al progetto, secondo le categoria di spesa previste al par. 6.

Le spese per le attività di diffusione e valorizzazione dei risultati dovranno essere non inferiori al 4% e non superiori al 8% delle spese totali del progetto.

2.3 Promozione di Associazioni per lo sviluppo della ricerca per l'energia e lo sviluppo sostenibile

Allo scopo di favorire lo sviluppo di iniziative comuni per rafforzare i processi di ricerca e di innovazione in campo energetico, la Regione intende promuovere, anche attraverso il presente bando, la nascita di ampi raggruppamenti di soggetti di ricerca e di imprese focalizzati su questi temi. Tali raggruppamenti dovranno rappresentare una massa critica di competenze interdisciplinari e di capacità innovative, di favorire il processo di "scoperta imprenditoriale", nonché essere in grado di promuovere ulteriori iniziative sia a livello regionale sia a livello nazionale ed europeo, in particolare per potenziare la partecipazione dei soggetti regionali ad Horizon 2020 e ad altri programmi di rilievo nazionale ed europeo. I raggruppamenti dovranno configurarsi come Associazioni aperte alla partecipazione dei soggetti appartenenti alla Rete Alta Tecnologia, di imprese in forma singola o aggregata, altri centri di ricerca, start ups innovative, istituzioni pubbliche e private attive nel campo dell'innovazione.

Ai soggetti partecipanti al presente bando è richiesto l'impegno, in caso di ammissione del progetto a finanziamento, a sostenere l'avvio e ad aderire a tali Associazioni, il cui percorso di costituzione sarà promosso e coordinato da ASTER e sostenuto dalla Regione. Nell'ambito di tali azioni di sistema la Regione potrà altresì prevedere la possibilità di sostenere progetti promossi dalle Associazioni sopra descritte, in particolare per favorire la loro rappresentatività in ambito europeo.

La mancata adesione dei beneficiari alle suddette Associazioni entro 3 mesi dalla loro costituzione comporterà la revoca del contributo concesso.

3. Soggetti beneficiari

I progetti dovranno essere presentati da raggruppamenti che comprendano laboratori di ricerca accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della DGR n. 762/2014, anche insieme a centri per l'innovazione e altri organismi di ricerca⁴ non accreditati.

I raggruppamenti dovranno essere composti al massimo da 5 soggetti, di cui almeno 2 devono essere laboratori di ricerca accreditati dalla Regione Emilia-Romagna. Soggetti accreditati diversi, anche se appartenenti allo stesso ente, ad esempio più laboratori che appartengono alla stessa università, sono considerati comunque singolarmente. I laboratori di ricerca accreditati devono sommare una partecipazione complessiva ai progetti non inferiore all'80% del costo totale del progetto.

Possono partecipare al raggruppamento anche:

- a. centri per l'innovazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della DGR n. 762/2014, o altri centri e strutture operanti per il trasferimento tecnologico;
- b. altri organismi di ricerca non accreditati; dipartimenti/istituti di università o enti di ricerca possono partecipare al progetto solo se non già coinvolti (ad es. in laboratori configurati come centri interdipartimentali o come consorzi) nei laboratori accreditati che partecipano al progetto stesso;
- c. soggetti di natura pubblica o organizzazioni no profit configurabili come stakeholders del progetto e dei risultati previsti, in particolare Comuni ed altre amministrazioni locali.

I soggetti di cui ai punti b. e c. possono avere sede anche al di fuori del territorio regionale per una compartecipazione fino al 10% alle spese del progetto. Le attività progettuali devono comunque avere una ricaduta sul territorio regionale. La documentazione di spesa a supporto di queste attività dovrà essere trattenuta in copia conforme presso il mandatario del progetto e reso disponibile per eventuali audit.

I soggetti partecipanti al raggruppamento devono sottoscrivere prima della presentazione della domanda un Accordo con cui i partner si impegnano solidalmente, in caso di approvazione, alla realizzazione del progetto presentato. L'accordo dovrà inoltre prevedere l'indicazione del capofila del raggruppamento, che deve necessariamente essere un laboratorio di ricerca industriale accreditato. Il capofila dovrà essere autorizzato in particolare a coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e degli atti ad esso conseguenti, firmare la proposta progettuale e curarne la trasmissione insieme a tutti gli allegati richiesti.

⁴ Per la definizione di "organismo di ricerca" vedi appendice 1

Uno stesso laboratorio di ricerca non può partecipare complessivamente a più di 4 proposte progettuali in qualità di capofila del progetto.

In seguito alla approvazione del progetto il raggruppamento si dovrà costituire in Associazione Temporanea di Scopo (ATS). All'ATS dovranno partecipare unicamente i beneficiari del progetto. L'eventuale accordo con le imprese di cui al par. 2.1 potrà essere richiamato nell'atto costitutivo dell'ATS.

Nel caso di progetti presentati unicamente da beneficiari che appartengono alla stessa persona giuridica (ad esempio due o più laboratori configurati come centri interdipartimentali che afferiscono alla stessa università), non è necessario che essi si costituiscano in ATS.

Non possono presentare domanda gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'Amministrazione concedente, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 6 DL 95/2012, salvo che non rientrino in una delle cause di esclusione di cui all'art. 4, co. 6 DL 95/2012, ultimo capoverso.

3.1 Accordo sulla gestione della proprietà intellettuale

Congiuntamente alla domanda dovrà essere presentato un accordo sui diritti di proprietà intellettuale e di valorizzazione dei risultati, sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento ed eventualmente dalle imprese firmatarie dell'accordo di cui al par. 2.1.

Tale accordo dovrà obbligatoriamente indicare come i partner intendono gestire la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall'attività svolta nell'ambito del progetto.

In caso di approvazione del progetto, l'atto costitutivo dell'ATS dovrà richiamare o includere l'accordo sulla gestione degli IPR.

In caso di partecipazione al progetto di uno o più organismi di ricerca, i progetti dovranno configurarsi come progetti di ricerca collaborativa così come definiti dai par. 2.2.2 della Disciplina comunitaria degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01). A tal fine l'accordo sugli IPR dovrà necessariamente prevedere una delle seguenti 3 opzioni:

- a. i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità;
- b. tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione, incluse le imprese partecipanti che hanno firmato l'accordo di cui al punto 2.1, in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto;
- c. l'organismo di ricerca riceve una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso.

3.2 Laboratori e centri per l'innovazione accreditati

Si considerano accreditati ai sensi della DGR 762/2014 e possono quindi presentare domanda sul presente bando i laboratori ed i centri per l'innovazione che alla data di presentazione della

domanda sul presente bando hanno l'accreditamento in corso di validità. Possono altresì presentare domanda laboratori e centri per l'innovazione che hanno presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento, oppure che hanno presentato domanda di nuovo accreditamento. Prima della firma della convenzione i laboratori ed i centri per l'innovazione dovranno comunque avere un accreditamento in corso di validità. La revoca dell'accreditamento durante lo svolgimento del progetto è causa di revoca del finanziamento.

3.3 Requisiti formali

Il beneficiario che si configura come soggetto di diritto privato (impresa, consorzio o società consortile, fondazione, associazione) dovrà possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituito, ed essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio ovvero (per le associazioni/fondazioni) avere ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;
- b) essere attivo, non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere stato soggetto a procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. In deroga a tale principio si ammettono le imprese che abbiano ottenuto il decreto di omologazione previsto dagli artt. 160 e ss. della legge fallimentare;
- c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

Inoltre, solo nel caso in cui il contributo venga erogato a soggetti che non si configurano come organismo di ricerca o come soggetto che non svolge attività economica (vedi par. 5), il beneficiario dovrà dichiarare di:

- e) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- f) non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune o di aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato.

Il beneficiario che si configura come soggetto di diritto pubblico dovrà possedere, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui ai punti c), d) così come sopra individuati.

4. Durata

L'inizio delle attività progettuali è stabilito convenzionalmente al 01/06/2016. I progetti dovranno concludersi e pertanto l'operazione si riterrà completata entro 24 mesi da tale data, cioè entro il 31/05/2018.

5. Regime di aiuto

I progetti oggetti di agevolazione si configurano come progetti di ricerca collaborativa, così come definiti dai par. 2.2.2 della Disciplina comunitaria degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01).

Per gli organismi di ricerca le agevolazioni non costituiscono aiuto di stato, così come per soggetti beneficiari che non esercitano attività economica

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari di contributo che non si configurano come organismi di ricerca, le agevolazioni sono erogate ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento generale di esenzione degli aiuti di stato per categoria (Regolamento (UE) n. 651/2014).

Per quanto riguarda le attività di diffusione dei risultati, qualora esse siano realizzate da un beneficiario che non si configura come organismo di ricerca o come soggetto che non svolge attività economica, le agevolazioni saranno concesse ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». In questo caso il beneficiario, ed eventuali imprese ad esso collegate, sono tenuti ad allegare alla domanda apposita dichiarazione relativa ad agevolazioni in de minimis già concesse, redatta in conformità al modello che verrà approvato con successivo atto.

6. Spese ammissibili

Sono ammissibili i costi necessari per la realizzazione del progetto tali costi dovranno rispettare le regole definite dal manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione" che sarà approvato con successivo provvedimento entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto. I costi ammissibili per le attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e diffusione dei risultati sono i seguenti, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in tema di ammissibilità delle spese in applicazione del Reg. 1303/2013 (normativa in fase di definizione):

- a) Spese di personale: personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo in possesso di adeguata qualificazione. Sono ammissibili i costi per personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato; costi per assegni e borse di ricerca; contratti di collaborazione continuativa, anche con partita iva, purché di durata non inferiore a 12 mesi. Non sono ammissibili i costi per borse di dottorato. Sono inoltre ammissibili i costi per personale impiegato nelle attività di gestione del progetto, per una quota non superiore al 7% del costo totale del personale. Non sono comunque ammissibili i costi per il personale impiegato in mansioni di carattere ordinario non strettamente riconducibili al progetto (ad es. segreteria, amministrazione, sicurezza, manutenzione ordinaria, ecc.), che rientrano fra le spese generali.

In caso di soggetti di diritto pubblico, il costo del personale dipendente a tempo indeterminato non può essere superiore al 30% del costo totale del progetto.

In caso di consorzi o società consortili potrà essere rendicontato il personale dipendente a tempo indeterminato dei soci utilizzato per la realizzazione delle attività progettuali, per un costo complessivo non superiore al 30% del costo totale del progetto.

Il costo orario⁵ del personale dipendente dovrà essere calcolato dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati. Per la rendicontazione del personale dipendente di università ed enti pubblici di ricerca si dovrà utilizzare il costo orario medio per categoria professionale (ad esempio prof. ordinario, prof. associato, ricercatore confermato, ecc.), calcolato come sopra indicato, e non il costo orario per singolo dipendente.

- b) Spese per attrezzature nuove e nuove strumentazioni di ricerca utilizzate per le attività di progetto. Sono ammissibili unicamente i costi di ammortamento calcolati secondo le pratiche contabili ed il sistema di ammortamento abituale del beneficiario. L'ammortamento non può mai eccedere il costo totale del bene ed è considerata eleggibile solo la percentuale di utilizzo del bene destinata al progetto. Non sono ammissibili i costi per leasing o noleggio attrezzature, limitatamente al periodo di ammissibilità delle spese. Le attrezzature informatiche quali PC, laptop, stampanti, tablet, smartphone e simili sono considerate attrezzature ordinarie da ufficio e pertanto rientrano nelle spese generali. Non è ammissibile l'acquisto di beni usati.
- c) Spese per consulenze (subcontracting): sono inclusi in questa categoria i contratti stipulati con società private, enti pubblici, singoli professionisti per la realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione, per l'acquisizione di servizi necessari per l'attività di ricerca, per le attività di diffusione. Rientrano in questa categoria anche le spese per consulenti con contratti di collaborazione continuativa, anche con partita iva, di durata inferiore a 12 mesi, e le collaborazioni occasionali.
- d) Altre spese dirette: acquisizione di brevetti e licenze, costi per la protezione degli IPR derivanti dal progetto. Sono ammissibili i costi relativi alla componentistica per la realizzazione di prototipi e impianti pilota. Tali costi non devono comunque rientrare in generiche forniture ma essere chiaramente riconducibili al progetto. Sono inoltre ammissibili le spese per la diffusione dei risultati del progetto che non rientrano nella categoria c). Sono ricomprese in questa categoria le spese necessarie per la costituzione dell'ATS e le spese relative alla fidejussione per la richiesta di anticipazione. Non sono ammissibili i costi per materiali di consumo e le spese di missione, che rientrano nelle spese generali.
- e) Spese generali supplementari, da computare forfettariamente⁶ nella misura del 25% del totale delle spese ammesse per le categoria a)+b)+d).

Non saranno considerate ammissibili fatture il cui importo totale, iva inclusa, sia inferiore a 500 euro.

L'ammissibilità delle spese decorre dal giorno della comunicazione dell'ammissione a finanziamento e dalla data di costituzione dell'ATS, fino al termine del progetto così come definito al precedente par. 4.

Tutte le fatture dovranno riportare, pena la non ammissibilità, il CUP del progetto.

⁵ Il metodo di calcolo del costo orario è conforme alla previsione di cui all'art 68, comma 2, "Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile" del Regolamento (UE) 1303/2013.

⁶ Il metodo di calcolo delle spese indirette è conforme alla previsione di cui all'art 68, comma 1, lettera c) "Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile" del Regolamento (UE) 1303/2013. Per il calcolo delle spese indirette viene stabilito lo stesso tasso applicato nell'ambito del programma europeo Horizon 2020.

7. Intensità dell'agevolazione

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa secondo le seguenti intensità:

	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale	Diffusione e valorizzazione
Organismi di ricerca e soggetti che non svolgono attività economica	70%	70%	100%
Altri soggetti pubblici e privati	50%	25%	100%

A titolo puramente indicativo, le attività classificabili come TRL 4 sono da considerarsi come ricerca industriale, quelle riferite al TRL 5 e successivi come attività di sviluppo sperimentale.

Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è pari ad euro 1.000.000,00

I contributi a soggetti che si configurano come organismi di ricerca o a soggetti che non svolgono attività economica concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri contributi pubblici di qualsiasi natura.

I contributi a soggetti che non rientrano nella definizione di organismi di ricerca concessi ai sensi del presente provvedimento non sono cumulabili, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o siano concessi a titolo di un regolamento "de minimis", ad eccezione degli aiuti sotto forma di garanzia e di aiuti insiti in strumenti finanziari come definiti dall'articolo 2 punto p) del Regolamento Finanziario 966/2012 (le misure di sostegno finanziario dell'Unione fornite a titolo complementare dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni).

8. Presentazione delle proposte

Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, tramite una specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul portale regionale: <http://www.impreseregione.emilia-romagna.it/>.

Le linee guida per la compilazione e trasmissione on-line delle domande di contributo saranno analoghe a quanto previsto per il bando a valere sull'azione 1.2.2 del POR FESR 2014-2020.

La presentazione della domanda di contributo - resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (in seguito D.P.R. n. 445/2000) - avverrà tramite la compilazione, validazione ed invio della stessa sull'applicativo appositamente predisposto dalle ore 10.00 del 3 novembre 2015 alle ore 17.00 del 30 novembre 2015. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata inviata dal suddetto applicativo.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse dalla fase di valutazione, le domande:

- trasmesse con modalità differenti da quelle previste dalle linee guida per la compilazione e trasmissione on-line delle domande di contributo saranno approvate con atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica e rese disponibili su portale regionale: <http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/>;
- prive dei documenti obbligatori richiesti dal presente bando;
- inviate prima od oltre il termine di presentazione previsto dal bando.

La domanda generata dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale dal legale rappresentante, o suo delegato, del laboratorio capofila del raggruppamento.

Il facsimile della domanda e l'elenco dei documenti da allegare alla domanda sono riportati in appendice al bando.

9. Modalità di selezione delle domande

La selezione delle proposte avverrà attraverso una procedura di tipo valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.Lgs. 123/98. L'istruttoria delle domande dal punto di vista dell'ammissibilità formale verrà svolta dai competenti servizi regionali; essa sarà finalizzata alla verifica della regolare presentazione online della domanda e della regolarità della documentazione allegata, secondo quanto previsto dall'apposito manuale per l'utilizzo dell'applicativo on-line. e del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3

Saranno oggetto di verifica:

- il rispetto della scadenza per l'inoltro della domanda;
- la completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta nonché la sua conformità a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, dal presente bando e dai suoi allegati;
- la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di riferimento, dal presente bando e dai suoi allegati

Non è consentita l'integrazione dei documenti obbligatori della domanda. E' consentita la mera regolarizzazione che si traduce nella rettifica di errori materiali e refusi, entro il termine perentorio di 6 giorni lavorativi dal momento della richiesta pena la decadenza della domanda.

Le domande ritenute ammissibili sotto il profilo formale saranno sottoposte per la valutazione sostanziale al Comitato degli Esperti di cui all'art. 9 della legge regionale n.7/2002, nominato con Delibera della Giunta Regionale n. 1109/2013, sulla base degli stessi criteri di selezione delle operazioni (criteri di ammissibilità sostanziale, criteri di valutazione, criteri di priorità) approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR-FESR nella seduta del 31/03/2015 per l'azione 1.2.2 del POR FESR 2014-2020. Per la valutazione di cui ai punti 9.2 e 9.3 il Comitato potrà avvalersi del supporto di esperti esterni di comprovata esperienza sulle tematiche oggetto dei progetti presentati.

Tali fasi, a partire dal 01 dicembre 2015, si concluderanno entro il 31 marzo 2016. Entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di valutazione si provvederà ad approvare la graduatoria.

9.1 Criteri di ammissibilità sostanziale

Il Comitato dovrà preliminarmente valutare la rispondenza dei progetti presentati rispetto ai seguenti criteri di ammissibilità sostanziale:

- Coerenza con le priorità del Piano Energetico Regionale.

Il Comitato, previa istruttoria dei competenti uffici regionali, effettuerà inoltre la verifica di sussistenza dei seguenti requisiti:

- Presenza di un accordo con le imprese per la partecipazione al progetto e l'utilizzo dei risultati (vedi par. 3.1 e 3.2)
- Presenza di un laboratorio accreditato in qualità di membro della Rete Regionale Alta Tecnologia come capofila del raggruppamento (vedi par. 3.3)
- Presenza di un piano di diffusione e di trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca con il coinvolgimento di centri per l'innovazione ed altri soggetti specializzati nel trasferimento (vedi par. 2.1)
- Impegno dei proponenti ad aderire ad associazioni tematiche coordinate da ASTER (vedi par. 2.2.)

La non rispondenza anche ad uno solo dei criteri sopra indicati sarà causa di esclusione del progetto dalla fase di valutazione e conseguente inammissibilità.

9.2 Criteri di valutazione

Tutti i progetti che avranno superato la fase di cui al punto 9.1 precedente saranno ammessi alla successiva fase valutativa basata sui seguenti criteri e punteggi:

- A. Qualità tecnico-scientifica e contributo allo sviluppo della "Low Carbon Economy" (fino a 45 punti), consistente nella chiarezza e chiara definizione del progetto nei suoi contenuti e obiettivi tecnologici, finalizzazione tecnologica e industriale, approccio metodologico e appropriatezza delle risorse e delle competenze attivate;
- B. Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di sostenibilità economica della proposta (fino a 10 punti), in termini di congruenza dei costi e del valore complessivo del progetto rispetto agli obiettivi e alle attività previste;
- C. Grado di fattibilità industriale e di ricaduta imprenditoriale della ricerca (fino a 20 punti), cioè chiarezza del percorso che può portare all'industrializzazione dei risultati, compatibilmente con le caratteristiche tecnologiche del progetto di ricerca, e potenziale ricaduta sulle imprese coinvolte nel progetto o generazione di una o più nuove imprese;
- D. Gradi innovazione rispetto allo stato dell'arte e all'avanzamento tecnologico della filiera e dell'applicazione delle KETs (fino a 25 punti), consistente nel verificare il grado di avanzamento e/o diversificazione dal punto di vista tecnologico e produttivo rispetto alla situazione esistente, risposta a nuovi problemi o bisogni, generazione di nuovi mercati, impatto tecnologico sulla filiera regionale anche attraverso una più ampia applicazione delle KETs.

Quadro di sintesi

Criterio	Punteggio massimo	Soglia minima
A. Qualità tecnico-scientifica e contributo allo sviluppo della Low Carbon Economy, in termini di:	45	27
<i>A.1 chiara identificazione degli obiettivi</i>	10	6
<i>A.2 chiara identificazione del contributo della ricerca alla Low Carbon Economy</i>	10	6
<i>A.3 qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento</i>	15	9
<i>A.4 qualità delle competenze di ricerca coinvolte nel progetto</i>	10	6
B. Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di sostenibilità ed economicità della proposta	10	6
C. Grado di fattibilità industriale e di ricaduta imprenditoriale della ricerca	20	12
D. Grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte e all'avanzamento tecnologico della filiera e dell'applicazione delle KETs	25	15

Saranno considerati ammissibili al finanziamento i progetti che otterranno complessivamente un punteggio pari a 75 punti, ed almeno il punteggio minimo in ciascuno dei criteri sopra indicati. Il mancato raggiungimento della soglia minima anche in uno solo dei criteri sopra indicati comporta la non ammissibilità del progetto.

9.3 Criteri di priorità

Ai progetti che avranno ottenuto superato la fase di cui al punto 9.2 potranno essere attribuiti punteggi aggiuntivi sulla base dei seguenti criteri di priorità:

Criterio	Punteggio aggiuntivo
E. Rilevanza della ricerca oggetto dell'intervento rispetto al tema della disabilità, dell'innovazione sociale e della qualità della vita	2 punti
F. Qualità delle risorse umane coinvolte nel progetto e creazione di competenze aggiuntive nell'ottica della occupabilità	1 punto
G. Appartenenza a reti regionali/nazionali/europee	2 punti

9.4 Formazione delle graduatorie

Il Comitato degli esperti provvederà alla determinazione sia del punteggio sia delle spese da ammettere a contributo, e potrà anche prescrivere modifiche al piano delle attività presentato e alle risorse previste.

10. Modalità di ammissione a finanziamento

Il dirigente competente provvederà con proprio atto all'approvazione degli elenchi dei progetti ammessi e non ammessi.

Successivamente a tale provvedimento, la Regione invierà ai soggetti beneficiari una comunicazione con l'esito della valutazione, incluse eventuali prescrizioni formulate dal Comitato degli Esperti, e il piano finanziario approvato.

11. Modalità di gestione dei progetti

11.1 Tempistica

La procedura di istruttoria con la definizione e l'approvazione della graduatoria dovrà concludersi entro il 31 marzo 2016.

In seguito alla comunicazione di approvazione dei progetti i beneficiari dovranno procedere alla costituzione dell'ATS. Successivamente il mandatario procederà alla sottoscrizione della convenzione con la Regione.

La Convenzione riporterà in allegato la proposta progettuale con le eventuali modifiche prescritte dal Comitato degli Esperti ed il piano finanziario approvato. La Convenzione, qualora il soggetto mandatario sia pubblico dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale, in tal caso la data di sottoscrizione sarà quella in cui verrà apposta la firma della Regione, che firmerà per ultima.

I beneficiari dovranno costituire le ATS e firmare le Convenzioni tra Mandatario e Regione Emilia-Romagna entro il 01/06/2016.

11.2 Cronoprogramma

Le attività progettuali seguiranno il seguente cronoprogramma:

- Prima annualità di progetto: periodo 01/06/2016-31/05/2017: svolgimento del 40% delle attività progettuali e relativa percentuale di budget speso, di cui il 20% relativo ad attività svolte nel 2016 ed il 20% ad attività svolte nel 2017;
- Seconda annualità di progetto: periodo 01/06/2017-31/05/2018: svolgimento del 60% delle attività progettuali e relativa percentuale di budget, di cui il 30% relativo ad attività svolte nel 2017 ed il 30% ad attività svolte nel 2018.

11.3 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione dei progetti sarà articolata sulle seguenti fasi:

- Successivamente alla sottoscrizione della convenzione sarà possibile erogare un'anticipazione del 100% delle attività imputate dal 01/06/2016 al 31/12/2016, previa presentazione della comunicazione di avvio delle attività progettuali e di una fidejussione per i beneficiari privati che costituiscono l'ATS.
- La rendicontazione n.1 andrà presentata entro il 31/07/2017, in seguito alla quale verrà liquidato il contributo spettante per la prima annualità, decurtata dell'eventuale anticipazione ricevuta.

- La rendicontazione n.2 andrà presentata entro 31/01/2018, che dovrà riguardare le spese sostenute dal 01/06/2017 al 31/12/2017;
- La rendicontazione a saldo andrà presentata entro 30/06/2018, e dovrà riguardare le spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/05/2018 e sarà accompagnata da una relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

Le erogazioni avverranno entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle rendicontazioni, salvo richieste di integrazioni che porteranno ad una sospensiva. I beneficiari avranno 15 giorni per la risposta alle integrazioni richieste calcolati a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione.

L'erogazione del saldo del 25% sarà subordinata alla verifica e valutazione positiva dei risultati ottenuti.

Le erogazioni saranno in ogni caso vincolate alla disponibilità delle risorse nel bilancio regionale, nei limiti degli impegni di spesa previsti e nei limiti previsti dal patto di stabilità.

11.4 Risorse disponibili

Le risorse stanziare a valere su questo bando sono pari ad euro:

- euro 2.000.000,00 sul capitolo 21106 per l'annualità 2015.

12. Obblighi per i beneficiari

12.1 Variazioni relative al soggetto beneficiario

Successivamente alla presentazione della domanda ed entro 5 anni dal completamento dell'operazione i beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali cessazioni di attività, chiusure di sedi legali/unità locali interessate dalla realizzazione degli interventi finanziati, nonché ogni altro fatto relativo ai requisiti soggettivi del beneficiario che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo.

Tali comunicazioni firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, dovranno essere trasmesse alla Regione mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sviluppo-economico@postacert.regione.emilia-romagna.it

12.2 Obblighi in materia di informazione e comunicazione

I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).

In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando.

E' responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

Il beneficiario è tenuto a rendere disponibile, qualora abbia un sito web, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario complessivamente concesso.

Qualora il contributo pubblico sia uguale o inferiore a € 500.000 il beneficiario è tenuto a collocare un poster in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio, con una descrizione del progetto.

Qualora il contributo pubblico superi € 500.000 il beneficiario è tenuto a esporre:

- durante la realizzazione del progetto, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per progetti che consistono nel finanziamento di infrastrutture o di opere edili;
- entro 3 mesi dal completamento del progetto una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente accessibile al pubblico, per progetti che consistono nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di infrastrutture o di opere edili.

Le linee guida e i materiali specificatamente resi disponibili sul portale <http://www.impreseregione.emilia-romagna.it/> forniranno indicazioni precise su come realizzare poster, cartelloni temporanei, targhe permanenti e cartelloni pubblicitari.

La Regione Emilia-Romagna fornirà inoltre assistenza ai beneficiari nel rispetto dei loro obblighi attraverso lo Sportello Imprese, contattabile tramite mail all'indirizzo infoporfesr@regione.emilia-romagna.it oppure tramite contatto telefonico al numero 848 800 258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario), dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00.

Il beneficiario del contributo avrà inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR.

Si richiederà ai potenziali beneficiari e ai beneficiari di collaborare alla rilevazione del loro grado di soddisfazione in merito ai servizi di supporto forniti dalla Regione attraverso il portale Por Fesr e lo Sportello Imprese.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito internet regionale <http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/>.

Sempre ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

12.3 Attività di monitoraggio e valutazione condotte dalla Regione

I beneficiari sono tenuti a fornire, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del Piano Energetico Regionale.

12.4 Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti dovranno avvenire nel rispetto dell'art.3 della L.136/2010 devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, RIBA solo se accompagnata da certificazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento. Ulteriori dettagli sulle modalità di pagamento verranno specificate nel "Manuale di Rendicontazione" che verrà approvato con apposito atto del Responsabile di Servizio.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai beneficiari, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

13. Controlli

La Regione si riserva in ogni momento la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite incaricati esterni.

Tali controlli potranno comprendere, fra gli altri, i seguenti aspetti:

- il possesso dei requisiti dichiarati dal beneficiario per l'accesso al finanziamento e, laddove pertinente, il loro mantenimento per 3 anni (nel caso di PMI) o 5 anni dall'erogazione del saldo al beneficiario;
- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e/o dei servizi finanziati per 5 anni dall'erogazione del saldo al beneficiario (per 3 anni nel caso di PMI);
- la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al contributo;
- l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate e la loro corretta registrazione contabile, inclusa un'adeguata codificazione che garantisca la loro tracciabilità;
- la conformità delle spese dichiarate con la normativa comunitaria e nazionale

I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, a fronte di erogazioni già avvenute sia a titolo di acconto che di saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione dell'acconto o del saldo del contributo.

14. Revoca

Si avrà decadenza del contributo con conseguente revoca totale del contributo nel seguente caso:

- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dei beneficiari rispetto agli obblighi previsti dal presente provvedimento,

dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento, ed in particolare al luogo di svolgimento del progetto;

Si avrà decadenza del contributo con conseguente revoca parziale del contributo nei seguenti casi:

- mancata adesione dei beneficiari alle Associazioni per lo sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente secondo quanto previsto dal paragrafo 2.3
- il beneficiario perda il requisito dell'accreditamento par. 3.2

Gli ulteriori casi di revoca e di decadenza verranno disciplinati dettagliatamente nell'ambito dello Schema di Convenzione che verrà approvato con Delibera di Giunta Regionale entro 30 gg dall'approvazione del presente bando.

15. Informazioni sul procedimento amministrativo

Il presente procedimento è soggetto alla normativa di accesso agli atti disciplinati dalla L.241/90.

L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Emilia-Romagna – Direzione Attività Produttive, Commercio e Turismo - Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile del Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica.

Le informazioni relative al presente bando, con la relativa modulistica, eventuali chiarificazioni e comunicazioni successive saranno disponibili sul portale <http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/>.

Per informazioni è inoltre possibile rivolgersi a:

Sportello Imprese

Dal lunedì al venerdì: 9.30-13.00

Tel. 848800258 - chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario
E-mail: imprese@regione.emilia-romagna.it.

16. Pubblicazione ai sensi degli artt.26 e 27 del D.L 33/2013

Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti agevolati sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli artt.26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione, di sovvenzione, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

17. Informativa per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della ricezione della modulistica di partecipazione al bando.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la finalità di assegnazione di contributi alle imprese di cui al presente Bando.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione a di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al Suo curriculum (qualora sia Lei il soggetto assegnatario) nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
 - delle finalità e modalità del trattamento;
 - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo . Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

Appendice 1

Definizioni

Tratte dalla Disciplina comunitaria degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

Organismo di ricerca: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;